

Il decreto Salvini introduce numerose novità in materia demografica e di cittadinanza

# Richiedenti asilo senza anagrafe

## Il permesso di soggiorno non è titolo per l'iscrizione

DI LORELLA CAPEZZALI

Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'interno Matteo Salvini, lo scorso 24 settembre, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica oltre a misure per la funzionalità del ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché in materia di giustizia sportiva e di regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Il 4 ottobre 2018 il dl n. 113 è stato firmato dal presidente della repubblica Mattarella ritenendo soddisfatta la necessità e l'urgenza di agire anche in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale e nei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza italiana e pubblicato nella G.U. n. 231 entrando in vigore il 5 ottobre.

Novità rilevanti in materia

demografica a partire dalla impossibilità dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo con la modifica dell'art. 5 e l'abrogazione dell'art. 5-bis del dlgs 142/2015. L'art. 13 del dl «Salvini» prevede infatti che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all'anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza e il permesso di soggiorno ottenuto, pur costituendo documento di riconoscimento ai sensi del dpr 445/2000, non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del dpr 223/1989.

L'ottenimento del permesso di soggiorno garantirà comunque l'accesso ai servizi previsti dal dlgs n. 142/2015 nel luogo di domicilio.

Novità anche in materia di cittadinanza. Il decreto legge, all'art. 14, prevede modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 «Nuove norme sulla cittadinanza».

La domanda di acquisto della cittadinanza per ma-

trimonio ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992 potrà essere rigettata essendo stato abrogato il comma 2 dell'art. 8 della stessa legge n. 91/92, senza limiti di tempo. Attualmente le

91/1992, aumenta da € 200 a € 250.

Viene prolungato a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza sia per naturalizzazione che per matrimonio rispettivamente disciplinati dagli artt. 9 e 5 della legge n. 91/1992, quindi più tempo al ministero dell'interno e alle prefetture per la conclusione dei procedimenti e l'emissione dei rispettivi provvedimenti.

Il termine di 48 mesi viene inoltre sancito per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana «iure sanguinis» avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1 gennaio 1948 disciplinati dalla circolare ministeriale K28.1 del 8/4/1991.


La dilatazione dei termini a 48 mesi si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigo-

re del presente decreto, non più adeguati alle mutate dimensioni e caratteristiche del fenomeno cittadinanza, oltre alle criticità legate alla complessità della relativa istruttoria e del crescente fenomeno di contraffazione dei documenti dei Paesi d'origine prodotti dai richiedenti.

È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio o a seguito di elezione del diciottenne condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo, anche se è nato e ha sempre risieduto legalmente in Italia fino alla maggiore età.

Si disciplina anche una ulteriore ipotesi di revoca della cittadinanza ottenuta a seguito della produzione di atti falsi o di false dichiarazioni. La revoca è dichiarabile entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati commessi, con dpr, su proposta del ministro dell'interno.

Dopo l'entrata in vigore si attendono le indispensabili indicazioni del ministero degli interni circa i procedimenti relativi alle novità normative.



richieste di acquisto di cittadinanza italiana per matrimonio non potevano essere rigettate. Inoltre il contributo statale richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza previsto dall'art. 9-bis della legge n.

## Dl sicurezza, ampliato il Daspo urbano e per eventi sportivi

Del decreto legge su immigrazione e sicurezza pubblica, da poco approvato dal consiglio dei ministri, tra le varie disposizioni riguardanti la polizia locale e i comuni, sono state ampliate le possibilità di adottare provvedimenti restrittivi, il cosiddetto Daspo, ossia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, che il questore può disporre, nei confronti di soggetti già denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni delitti contro l'ordine pubblico, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il decreto-legge Salvini prevede l'adozione, per esigenze di prevenzione, del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quadro, del codice di procedura penale, e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ad attentati con finalità di terrorismo, anche internazionale. Viene prevista anche una estensione dell'ambito di applicazione del c.d. Daspo urbano.

Il decreto «Sicurezza delle città» (dl n. 14/2017 conv. con legge n. 48/2017) ha previsto l'allontanamento dalle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, per chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. La norma consentiva ai regolamenti di polizia urbana di individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applica il c.d. Daspo urbano. Il nuovo decreto legge immigrazione-sicurezza ha ampliato i luoghi che possono essere individuati dai comuni nel regolamento di polizia urbana, consentendo il c.d. Daspo anche nel caso di presidi sanitari e aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli. Nell'ultimo caso, in particolare, la previsione del Daspo si inserisce come corollario della

c.d. Safety e Security nelle manifestazioni pubbliche.

Marco Massavelli

## Tributi, non è ammesso il ravvedimento operoso parziale

In materia tributaria non è ammesso il ravvedimento operoso parziale. Per il perfezionamento della sanatoria è imposto il versamento integrale del tributo e il pagamento della mini-sanzione e degli interessi. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 22330 del 13 settembre 2018. Per i giudici di legittimità, «è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali». La regola vale sia per i tributi erariali sia per i tributi locali, essendo la stessa la norma (articolo 13, decreto legislativo 472/1997) che disciplina l'istituto. Bisogna ricordare che dal 2016 è ancora più conveniente condonare le violazioni tributarie. Le sanzioni dovute in seguito al ravvedimento operoso sono state dimezzate. Infatti, i contribuenti possono regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza la sanzione è dovuta nella misura dell'1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all'1,66%. Infine, ci si può avvalere del condono entro 1 anno, ma la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Quest'ultima sanzione è l'unica a non essere stata ridotta dalla legge di riforma rispetto al passato. Gli adempimenti. Per sanare le irregolarità l'adempimento può essere effettuato anche in momenti diversi. Ciò che conta è che l'ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito ex lege. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni o un anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell'ultimo versamento. Fermo restando che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione editale e di pagare interessi maggiorati fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, eventualmente deliberati con regolamento comunale. La sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, integralmente, con i relativi interessi legali. Come chiarito dalla Cassazione, il ravvedimento parziale non produce alcun effetto. Va evidenziato che dal 2018 il saggio degli interessi legali è aumentato ed è fissato nella misura dello 0,3%. Tuttavia, nonostante questa previsione è comunque conveniente fare ricorso al pentimento. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d'imposta.

Sergio Trovato

Pagina  
a cura di

